



Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

N. R.G. 9584/2022

Il giudice, dott.ssa Maria Grazia Florio,

visto il deposito del ricorso *ex art.* 414 cpc,

vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con modalità diverse da quelle previste dalla legge ed in particolare attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR e dell'Istituto scolastico;

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003);

osservato dunque che la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisce sufficientemente il diritto



di difesa dei controinteressati, in ragione del fatto che non può ritenersi doverosa un'abituale lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.;

considerato che, nel bilanciamento tra le esigenze di celerità attoree ed il diritto di difesa dei controinteressati, quest'ultimo deve ritenersi prevalente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza per la notificazione sul sito Internet del MIUR e dell'Istituto scolastico *ex art.* 151 c.p.c.;

visto l'art. 415 cpc

FISSA

l'udienza per il giorno 21/03/2023 , alle ore 09:30 , con svolgimento mediante collegamento da remoto

avverte

il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 cpc.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.



Manda parte ricorrente a notificare a controparte.

AVVERTE

- che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:**
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:3H84Pd344jBzfuV5jCwzda0h74yPJf6JoOKZ2wIRw4A1@thread.tacv2/1667207946788?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22282631ce-0924-4928-9038-baee5cb8c89b%22%7D>;
- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “*richiesta di visibilità*”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- **che il dissenso alla modalità di trattazione da remoto dovrà essere comunicato mediante nota depositata in via telematica entro un giorno dalla data dell'udienza; in caso di mancata**



comunicazione entro il termine indicato si presumerà prestato il consenso; in caso di dissenso anche di una sola delle parti l'udienza sarà trattata in presenza nella stanza del giudice;

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

31/10/2022

Il giudice

Maria Grazia Florio

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di



collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software *Teams* non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "*immetti il nome*") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di *Teams* al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

